Correzione collegiale degli elaborati di un concorso pubblico

T.A.R. - T.A.R. Puglia - Bari - Sentenza 19 novembre 2014, n. 1380

N. 1380/2014 Reg. Prov. Coll. N. 134 Reg. Ric. ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da P. E., rappresentato e difeso dall'avv.

Maria Petrocelli, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

contro

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia e Sottocommissione Regionale della Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; nei confronti di

R. S.;

S. F.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità comunicato con e-mail della Direzione Centrale del personale del 31.10.2012, conseguito con riguardo alla "procedura di selezione per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale - fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti" indetta con disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/193306 del 24.12.2009;
 - degli atti e verbali tutti delle operazioni concorsuali svoltesi nei giorni 27-28-29.3.2012;
 - di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato o conseguente, per quanto non noto;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 febbraio 2013, per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia.

- · del provvedimento del Direttore Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate indicato in ricorso recante l'approvazione della graduatoria di merito e l'elenco dei relativi vincitori;
 - di ogni altro atto, provvedimento e verbale di concorso specificamente indicato in ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia e della Sottocommissione Regionale della Puglia;

Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Loreta Petrocelli e Donatella Testini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con disposizione del 24.12.2009 prot. n. 2009/193306, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate indiceva procedura selettiva interna per il passaggio di personale della stessa Agenzia dalla seconda alla terza area funzionale, Fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti.
In particolare, con riguardo al profilo di "funzionario", si precisava (art. 3.6 del provvedimento di indizione) che i dipendenti che

avessero scelto il suddetto profilo avrebbero potuto concorrere per due tra i seguenti processi: processi di missione - Direzioni Centrali e Regionali; processi di missione - Uffici Periferici; processi interni di servizio - Direzioni Centrali, Regionali e Uffici Periferici.

Il numero dei posti a concorso era ripartito ai sensi dell'Allegato A allo stesso avviso di indizione.

Per la Puglia si mettevano a concorso complessivi 106 posti, di cui 2 per il profilo di Funzionario Informatico e 104 per il profilo di Funzionario, a loro volta così ripartiti: 82 posti per processi di missione - Uffici Periferici, 6 posti per processi di missione - Direzioni Centrali e Regionali, 16 posti per processi interni di servizio - Direzioni Centrali, Regionali e Uffici Periferici.

Il ricorrente, dipendente con la qualifica di seconda area/F4, chiedeva di partecipare alla detta procedura selettiva relativamente al profilo di "Funzionario - processi di missione Uffici Periferici".

Espletava, nella data fissata, le prove d'esame come calendarizzate.

In data 31.10.2012 il ricorrente riceveva da parte della Direzione Centrale del Personale, all'indirizzo di posta elettronica di ufficio, comunicazione del mancato superamento della prova d'esame, avendo riportato alla prova scritta un punteggio insufficiente.

Successivamente il P. E. esercitava il diritto di accesso ed otteneva copia dei verbali di concorso, degli elaborati concorsuali e della relativa scheda di valutazione.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'interessato impugnava gli atti della procedura concorsuale in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

- 1) eccesso di potere per travisamento dei presupposti; illogicità; difetto di motivazione;
- 2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 9, comma 5 d.p.r. n. 487/1994); eccesso di potere per travisamento dei presupposti; illegittimità delle operazioni poste in essere da (e con la presenza di) componenti supplenti della commissione esaminatrice; sviamento;
- 3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 12, comma 1 d.p.r. n. 487/1994); eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti; arbitrarietà ed illogicità; difetto di motivazione; violazione del principio di imparzialità; sviamento;
- 4) eccesso di potere per travisamento dei presupposti; arbitrarietà e illogicità manifesta; violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione; violazione del principio del collegio perfetto; disparità di trattamento; sviamento;
- 5) eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti; violazione di legge (art. 8, comma 1 d.p.r. n. 487/1994); arbitrarietà ed illogicità manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento;
- 6) eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti; arbitrarietà e illogicità manifesta; difetto di motivazione; sviamento:
- 7) eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti; arbitrarietà ed illogicità manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento.

Con ricorso per motivi aggiunti il P. E. contestava il provvedimento del Direttore Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate recante l'approvazione della graduatoria di merito e l'elenco dei relativi vincitori.

Portava all'attenzione del Collegio due doglianze attinenti alla valutazione asseritamente erronea, operata dalla Commissione esaminatrice, con riferimento alla proprie prove concorsuali:

- 1) eccesso di potere per omessa e travisata considerazione dei presupposti; violazione di legge (art. 8, comma 1 d.p.r. n. 487/1994); arbitrarietà ed illogicità manifesta;
 - 2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti; arbitrarietà ed illogicità manifesta; evidente superficialità, incompletezza,

incongruenza; disparità manifesta; sviamento.

Con ordinanza n. 1552/2013 questo Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (i.e. soggetti collocati utilmente in graduatoria).

Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Puglia e la Sottocommissione Regionale della Puglia, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia fondata e vada accolta nei sensi di seguito esposti.

Invero, devono essere valutate favorevolmente le censure sub 2) e 4) contenute nell'atto introduttivo.

Quanto al motivo di gravame di cui al punto 2, va evidenziato che ai sensi dell'art. 9, comma 5, secondo inciso d.p.r. n. 487/1994 "I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi".

Nel corso della procedura concorsuale per cui è causa risulta dai verbali di concorso che la Commissione si è sempre riunita alla presenza sia dei componenti effettivi, sia dei componenti supplenti.

Tuttavia, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, i componenti supplenti hanno avuto parte attiva nella effettuazione delle operazioni concorsuali, pur in presenza dei membri effettivi.

Per esempio, i supplenti hanno preso parte allo svolgimento della prova (verbale n. 2 del 28.3.2012); hanno effettuato la predeterminazione dei criteri di valutazione (verbale n. 6 del 23.5.2014); hanno individualmente proceduto alla valutazione degli elaborati (verbale n. 8 del 4.6.2012); hanno effettuato la valutazione finale degli elaborati (verbale n. 11 del 30.8.2012); hanno provveduto a rassegnare le conclusioni e ad effettuare l'abbinamento buste/nominativi (verbale n. 14 del 17.9.2012); hanno partecipato alla successiva fase di verifica a seguito di ispezione da parte della Direzione Centrale Audit e Sicurezza (verbali n. 16 del 16.10.2012, n. 17 del 6.11.2012 e n. 18 del 7.11.2012).

In considerazione della presenza di tutti i membri effettivi alla quasi totalità delle riunioni, non si comprende la ragione della contemporanea (ed attiva) presenza alle stesse riunioni di tutti i componenti supplenti.

Inoltre, come detto, i componenti supplenti hanno provveduto ad importanti attività procedimentali (correzione individuale degli elaborati concorsuali di cui al verbale n. 8 e valutazione finale complessiva dei candidati di cui ai verbali nn. 11 e 14).

Va, altresì, evidenziato che nella composizione della Commissione nel corso di alcune sedute (per esempio la seduta n. 8 del 4.6.2012 e la seduta n. 10 del 22.8.2012) determinati componenti effettivi ovvero supplenti erano assenti, per cui non è ben chiaro ad opera di chi sia avvenuta la sostituzione del componente assente ovvero impedito.

Ne consegue che l'integrazione permanente e non espressamente giustificata della commissione esaminatrice mediante componenti supplenti ha determinato una assoluta confusione nella determinazione della sua reale composizione.

È, quindi, evidente che la presenza dei componenti supplenti nel corso di sedute della commissione esaminatrice per le quali non ricorrono i presupposti di cui all'art. 9, comma 5, secondo inciso d.p.r. n. 487/1994 rende di per sé illegittima la composizione dell'organo deliberante e vizia tutte le operazioni concorsuali poste in essere.

A tal riguardo, costante giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 giugno 2012, n. 1255 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 marzo 2009, n. 3020) rimarca che le commissioni di procedure selettive/concorsuali costituiscono collegi perfetti, sicché l'illegittimità della loro composizione vizia tutte le operazioni dalle stesse compiute, ivi compresa la graduatoria finale.

Ne consegue che la doglianza sub 2) del ricorso introduttivo va accolta.

Deve essere parimenti accolta la censura sub 4).

Infatti, dagli atti della procedura risulta una chiara violazione del principio del collegio perfetto, avendo la Commissione (peraltro illegittimamente composta per quanto detto in precedenza) deciso di procedere alla correzione individuale degli elaborati concorsuali.

Dal verbale n. 8 del 4.6.2012 risulta che i questionari della prova relativa ai processi di missione - Uffici Periferici, vengono ripartiti in blocchi di ugual numero tra i componenti della sottocommissione, titolari e supplenti, secondo lo schema riportato a pag. 2 di detto verbale.

È pur vero che in detto verbale si dà atto che "i componenti della sottocommissione provvederanno a svolgere un esame degli elaborati loro attribuiti, rimandando la valutazione finale ad una riunione collegiale della sottocommissione di esame".

Tuttavia, nel successivo verbale n. 11 del 30.8.2012 emerge come l'ulteriore valutazione collegiale sia stata espletata limitatamente a taluni elaborati che hanno riportato i punteggi indicati a pag. 2 di detto verbale.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347; Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2011, n. 1286; Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005, n. 815) è costante nell'affermare che in relazione alle operazioni essenziali poste in essere dalla commissione di concorso (determinanti ai fini della valutazione dei candidati), tra cui la correzione degli elaborati, deve operare il principio del collegio perfetto nel senso della necessità della correzione collegiale degli stessi elaborati.

Detto principio è stato evidentemente violato nel caso di specie, nel momento in cui i commissari hanno proceduto ad una correzione individuale cui, con riferimento a taluni elaborati (diversi da quelli indicati a pag. 2 del verbale n. 11 del 30.8.2012), non ha fatto seguito una doverosa correzione collegiale.

Peraltro, nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è possibile procedere ad una lettura "in bonam partem" (i.e. al fine della conservazione degli atti della procedura) dei verbali (n. 8 e n. 11) con cui la commissione di concorso decideva di procedere alla correzione individuale degli elaborati (cui non faceva seguito - come detto - la necessaria correzione collegiale relativamente a taluni elaborati).

Infatti, il riportato tenore letterale di detti verbali non lascia adito a dubbi circa l'effettiva volontà della stessa commissione di procedere ad una correzione individuale e non già collegiale con riferimento a taluni elaborati.

Pertanto, non ricorrono nel caso di specie i presupposti di incertezza ed ambiguità nella verbalizzazione che hanno indotto il Consiglio di Stato con sentenza n. 991 del 3 marzo 2014 ad una decisione nel senso della salvezza degli atti della procedura concorsuale oggetto di contenzioso.

In conclusione, la censura di cui al punto n. 4 dell'atto introduttivo va accolta.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente sia nell'atto introduttivo, sia nei successivi motivi aggiunti resta assorbita.

Ciò comporta la rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati.

Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196) e nell'osservanza dei principi di diritto esposti nella presente sentenza.

La nuova Commissione dovrà osservare adeguate garanzie di anonimato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta - Presidente

Francesco Cocomile - Primo Referendario, Estensore

Maria Grazia D'Alterio - Referendario

IL PRESIDENTE Corrado Allegretta

L'ESTENSORE Francesco Cocomile

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2014 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)